COMUNE DI VILLAR PEROSA

Piazza della Libertà n. 1 – CAP 10069 – PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" ANNO 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventotto**, del mese di **giugno**, alle ore **21** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica		Pr.	As.
COSTANTINO CLAUDIO	SINDACO		X	
AIMETTI LUCA	CONSIGLIERE			X
RIBETTO MARCO	CONSIGLIERE		X	
GIORDANO NICOLA ALESSANDRO	CONSIGLIERE		X	
TRON GIOVANNINO	CONSIGLIERE		X	
PONZA ERNESTO	CONSIGLIERE		X	
PERRO SARA	CONSIGLIERE		X	
BLANC MARINA	CONSIGLIERE		X	
SCHIAVO FABRIZIO	CONSIGLIERE			X
GAY MARCO	CONSIGLIERE		X	
CALASSO COSIMO	CONSIGLIERE			X
ROCCA MARIA FIORINA	CONSIGLIERE		X	
FRANZE' DOMENICO AURELIO	CONSIGLIERE			X
VENTRE MARCO	CONSIGLIERE		X	
FUSCA' PASQUALE	CONSIGLIERE			X
GAIDO RENZO	CONSIGLIERE		X	
DONATO SALVATORE	CONSIGLIERE		X	
		Totale	12	5

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor CARPINELLI DR.SSA PIAil quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **COSTANTINO CLAUDIO** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA "IMU" – ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che rientra il Consigliere ROCCA Maria Fiorina;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale unica/propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce che "È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento":

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Visto l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Preso atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D. Lgs. 14/03/2011 n. 23 in cui all'art. 9, comma 8 stabilisce che "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo

9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato :

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 % aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 % aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Tenuto conto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato inoltre che per gli **anni 2012 e 2013** la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Evidenziato pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00;

Visto il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U.", approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 28.6.2012, con particolare riferimento all'art. 2 "Determinazione delle aliquote e dell'imposta";

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;

Valutata la competenza propria del C.C. per l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2012;

Il Consigliere GAIDO Renzo afferma che è semplicistico far quadrare i bilanci operando sulla pressione fiscale nei confronti dei cittadini, bisognerebbe fare dei risparmi. Nella Commissione Bilancio aveva proposto una variazione opposta che ricalcava la vecchia ICI.

Secondo il Consigliere GAIDO Renzo si è divaricata la forbice fra abitazioni principali e altre. Delegare a chi ha la seconda casa il pagamento dei servizi è poco coerente perché magari non risiede neppure qui. La nuova IMU sarà l'unica tassazione sui fabbricati e con le aliquote proposte la conseguenza è che GAIDO Renzo non paga più nulla sulla prima casa, non lo ritiene corretto e parla di iniquità fra cittadino e cittadino. Altra cosa l'aliquota per l'abitazione principale riguarda solo la prima casa, per le attività commerciali è una bomba perché si applica l'aliquota stabilita per le abitazioni diverse dalla principale. Alcuni Comuni stanno facendo la perequazione catastale.

Il Vice Sindaco BLANC Marina fa presente che il catasto verrà rivisto a livello nazionale, la scelta è stata fatta proprio per agevolare la prima casa e le persone che hanno più difficoltà.

Il Sindaco fa presente che la prima casa è un bene essenziale.

L'Assessore PONZA Ernesto ritiene non equo alzare l'aliquota della prima casa.

Il Consigliere GAY Marco afferma che in linea di principio non si può socialmente pensare di penalizzare la prima casa per favorire che magari ha 10-11 case.

Il Consigliere DONATO Salvatore ritiene che bisogna comunque salvaguardare la prima casa.

L'Assessore TRON Giovannino afferma che chi ha due case è più ricco di chi ne ha una.

Il Vice Sindaco BLANC Marina fa presente che per la prima casa non si può superare più del gettito ICI, in quanto ciò si ripercuoterebbe sui trasferimenti.

Visti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 resi dal Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti in attesa del gettito (DONATO Salvatore e VENTRE Marco) e n. 1 contrario (GAIDO Renzo);

DELIBERA

- 1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. **di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012 :

ALIQUOTA DI BASE

0,86% (aumento dello 0,10 % rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato);

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE

0,4% (invariata rispetto all'aliquota stabilita dallo Stato);

- 3. **di determinare** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 2012:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;
- 4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
- 5. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla normativa vigente e al Regolamento approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 12 del 28.6.2012;
- 6. **di inviare** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 7. **di dare atto** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi del D. Lgs. 267/2000;
- 8. **di dichiarare** con la seguente votazione:

con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti astenuti in attesa del gettito (DONATO Salvatore e VENTRE Marco) e n. 1 contrario (GAIDO Renzo) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to COSTANTINO CLAUDIO

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to CARPINELLI DR.SSA PIA

CERTFICATO DI PUBBLICAZIONE				
Il sottoscritto Segretario Comunale di Villar Perosa attesta che la pres	sente deliberazio	one viene affissa all' albo pretorio		
dell' Ente per quindici giorni consecutivi dal	_ al	così come prescritto		
dall' art. 124 c.1 del D.lgs 18.8.2000, n° 267.				
Villar Perosa, lì				
	IL SEGRETARIO COMUNALE			
E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.	:======:	=====		
Villar Perosa, lì				
	IL SEGRET	ARIO COMUNALE		
	:=======	=====		
Il sottoscritto Segretario Comunale di Villar Perosa, visti gli atti di uffi ☑ E' stata affissa all' Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecu così come prescritto dall' art. 124 del D.lgs 1	ıtivi dal	al		
E' divenuta definitivamente esecutive il giornoart. 134 comma 3 del D.lgs 267/2000);				
Villar Perosa, lì	IL SEGRET.	ARIO COMUNALE		